**LEGGE n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica (1)**

* Titolo I: GARANZIA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA REPUBBLICA E DEI REQUISITI MINIMI PER LA VITA SOCIALE (articoli da 1 a 67)
* Titolo II: GARANZIA DEL LIBERO ESERCIZIO DELLA RELIGIONE (articoli da 68 a 88)
* Titolo III: DISPOSIZIONI VARIE (articoli da 89 a 90)
* Titolo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIPARTAMENTI D’OLTREMARE [OUTRE-MER] (articoli da 91 a 103)

**Titolo I: GARANZIA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA REPUBBLICA E DEI REQUISITI MINIMI PER LA VITA SOCIALE (articoli da 1 a 67)**

**Capitolo IV. Disposizioni sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i contenuti illeciti online (articoli da 36 a 48)**

**Articolo 39**

Il capitolo II del titolo I della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale viene modificato come segue:
1. L'articolo 6(I)(8) è così modificato:
a) l'inizio è così formulato: “8. Il presidente del tribunale, agendo secondo la procedura accelerata sul merito, può prescrivere qualsiasi persona che possa contribuirvi in ogni misura"; (il resto è invariato).";
b) È aggiunto un paragrafo formulato come segue:
"Essa determina le persone o le categorie di persone alle quali l'autorità amministrativa può presentare una domanda alle condizioni di cui all'articolo 6(3)";
2. Dopo l'articolo 6-2 è stato inserito un articolo 6-3, che recita:

"Articolo 6-3. - Qualora una decisione giudiziaria esecutiva abbia disposto qualsiasi misura volta ad impedire l'accesso a un servizio di comunicazione pubblica online il cui contenuto rientra nei reati di cui all'articolo 6(I)(7), l'autorità amministrativa, qualora sia interpellata da qualsiasi interessato, potrà chiedere alle persone di cui all’articolo 6(I)(1) o (2), o qualsiasi persona interessata o categoria di persone di cui alla decisione giudiziaria, per un periodo non superiore a quello rimanente per i provvedimenti ordinati dalla presente decisione giudiziaria, di impedire l'accesso a qualsiasi servizio di comunicazione pubblica online che in cui sia stata identificata la presenza, interamente o sostanzialmente, del contenuto del sito.
"Alle stesse condizioni e per lo stesso periodo di tempo, l’autorità amministrativa potrà anche chiedere a tutti gli operatori di un servizio basato sulla classificazione o sul riferimento, mediante algoritmi informatici, di contenuti proposti o resi disponibili online da terze parti di porre fine al riferimento di indirizzi web che danno accesso a tali servizi di comunicazione online al pubblico di cui al primo paragrafo del presente articolo.
"L’autorità amministrativa terrà aggiornato un elenco dei servizi di comunicazione online di cui allo stesso primo paragrafo del presente articolo, che sono stati oggetto di una richiesta di blocco dell'accesso ai sensi dello stesso primo paragrafo, nonché degli indirizzi web che danno accesso a tali servizi e porrà tale elenco a disposizione degli inserzionisti, dei loro agenti e dei servizi di cui all'articolo 299(II)(2) del Codice generale delle imposte. Tali servizi saranno inseriti nel presente elenco per la restante durata dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria. Per tutto il periodo di registrazione in tale elenco, gli inserzionisti, i loro rappresentanti e i servizi di cui all'articolo 299(II)(2) del Codice generale delle imposte, che intrattengono relazioni commerciali, in particolare al fine di effettuare pubblicità con i servizi di comunicazione pubblica online figuranti in tale elenco, sono tenuti a rendere pubblica sul loro sito Internet, almeno una volta all'anno, l'esistenza di tali rapporti e a menzionarli nella loro relazione annuale, qualora siano tenuti ad adottarne una.
"Qualora tali servizi non siano stati bloccati o differiti conformemente al presente articolo, il presidente del tribunale, deliberando secondo il procedimento accelerato nel merito, potrà prescrivere qualsiasi misura volta a porre fine all'accesso ai contenuti di tali servizi."

(…)

**Articolo 42**

I. - Il capitolo II del titolo I della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale viene modificato come segue:
1. L'articolo 6(I)(7)(4) è modificato come segue:
a) La prima frase è completata dalle parole: “e rendere pubblici i mezzi che dedicano alla lotta contro le attività illecite di cui al terzo comma del presente punto 7";
b) dopo la stessa prima frase, è inserita la frase seguente: "Questi obblighi non si applicheranno agli operatori di cui all'articolo 6-4(I) per combattere la diffusione dei contenuti di cui allo stesso primo paragrafo";
c) La seconda frase è così modificata:

- all’inizio, la parola: “Essi” deve essere sostituita dalle parole: "Le persone di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo I";
- le parole: “, da un lato,” sono soppresse;
- le parole: "del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "al terzo comma del presente articolo 7";
- dopo la parola: "servizi", la fine è soppressa;

2. Dopo l'articolo 6-4, l'articolo 6-2 è inserito come segue:

"Articolo 6-4. - I. - Gli operatori delle piattaforme online di cui all'articolo L111-7 del Codice del consumo che offrono un servizio di comunicazione online al servizio basato sulla classificazione, il riferimento o la condivisione di contenuti messi online da terzi e la cui attività sul territorio francese supera una soglia del numero di collegamenti determinata per decreto, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o meno nel territorio francese, contribuiscono alla lotta contro la diffusione pubblica di contenuti contrari alle disposizioni di cui all'articolo 6(I)(7) della presente legge, nonché all'articolo 33, terzo e quarto comma, della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. A questo proposito:
"1. Essi dovranno attuare procedure umane e tecnologiche proporzionate e gli strumenti che consentano loro di:
"a) Informare, nel più breve tempo possibile, le autorità giudiziarie o amministrative delle azioni intraprese in seguito alle ingiunzioni emesse da dette autorità riguardo ai contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo I;
"b) Confermare tempestivamente la ricezione sicura delle richieste di comunicazione dei dati a loro disposizione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative al fine di consentire l’identificazione degli utenti che hanno caricato i contenuti di cui al medesimo primo paragrafo e informare tali autorità nel più breve tempo possibile del seguito dato a tali richieste;
"c) Qualora coinvolti nell’archiviazione dei contenuti, conservare temporaneamente i contenuti che sono stati loro segnalati come contrari alle disposizioni di cui al primo comma e che hanno ritirato o reso inaccessibili, al fine di metterli a disposizione delle autorità giudiziarie a fini di indagine, identificazione e perseguimento dei reati; la durata e le condizioni per la conservazione di questo contenuto sono definite con un decreto del Consiglio di Stato scelto, previo parere della
Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà;
"2. Essi devono definire un unico punto di contatto, una persona fisica incaricata di comunicare con le autorità pubbliche per l’attuazione del presente articolo, alla quale, in particolare, tutte le domande presentate dal Consiglio superiore dell’audiovisivo ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione possono essere inviate per via elettronica. Tale unico punto di contatto è responsabile in particolare della ricezione delle richieste rivolte all’operatore dalle autorità giudiziarie secondo la procedura di cui all’articolo 6 (II), della presente legge, al fine di assicurarne il rapido trattamento;
"3. Mettono a disposizione del pubblico, in modo facilmente accessibile, le condizioni generali di utilizzo del servizio che offrono; vi includono disposizioni che vietano la pubblicazione online dei contenuti illegali di cui al primo comma del presente paragrafo I; essi vi descrivono in termini chiari e precisi le loro modalità di moderazione volte a individuare, se del caso, identificare e trattare tali contenuti, precisando le procedure e i mezzi umani o automatizzati utilizzati a tal fine e le misure che attuano per influire sulla disponibilità, la visibilità e l'accessibilità di tali contenuti; vi indicano le misure che attuano nei confronti degli utenti che hanno messo a disposizione tali contenuti online, nonché i rimedi interni e legali a disposizione di tali utenti;
"4. Essi informano il pubblico dei mezzi utilizzati e delle misure adottate per combattere la diffusione, agli utenti situati sul territorio francese, dei contenuti illegali di cui al primo paragrafo del presente I mediante la pubblicazione, secondo le modalità e ad intervalli stabiliti dal Consiglio superiore dell’audiovisivo, di informazioni e di indicatori quantificati, definiti da quest’ultimo, relativi in particolare al trattamento delle ingiunzioni o delle richieste di informazioni da parte delle autorità giudiziarie o amministrative, alle notifiche ricevute e alla selezione dei ricorsi interni, nonché, eventualmente, ai criteri di selezione dei terzi di fiducia le cui notifiche sono trattate in via prioritaria e alle condizioni di cooperazione con tali terzi;
"5. Essi attuano una procedura facilmente accessibile e di facile utilizzo che permetterà a chiunque di segnalare, per via elettronica e specificando gli elementi di cui all’articolo 6(I)(5), qualsiasi contenuto ritenuto contrario alle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente I;
"6. Essi garantiscono che le notifiche presentate da soggetti che riconoscono come terzi di fiducia in merito ai contenuti illegali di cui al primo paragrafo del presente I ricevano un trattamento prioritario.
"Lo status di terzi di fiducia è concesso, secondo le modalità stabilite dal Consiglio superiore per l’audiovisivo a condizioni trasparenti e non discriminatorie e su loro richiesta, entità che possiedono competenze ed esperienza speciale per l'individuazione, l'identificazione e la segnalazione di contenuti illegali di cui al primo comma, che rappresentano interessi collettivi e offrono garanzie di diligenza e obiettività;
"7. Essi attuano procedure e mezzi umani e tecnologici proporzionati che consentano loro di:
"a) Confermare tempestivamente la ricezione sicura delle notifiche relative ai contenuti illegali di cui al primo paragrafo del presente I, fatte salve le informazioni necessarie per contattare l'autore;
"b) Garantire l’adeguata analisi tempestiva di tali notifiche;
"c) Informare l'autore dell'azione intrapresa e dei rimedi interni e legali disponibili, a condizione di avere le informazioni necessarie per contattarli;
"d) Se si decide di rimuovere il contenuto o renderlo inaccessibile per violazione delle disposizioni di cui al presente primo paragrafo, per informare l'utente all'origine della sua pubblicazione, con riserva di disporre delle informazioni necessarie per contattarli:

"- indicando i motivi della decisione;
"- specificando se tale decisione sia stata presa mediante uno strumento automatizzato;
"- informandoli dei mezzi di ricorso interni e legali a loro disposizione;
"- e segnalando che si incorre in sanzioni civili e penali per la pubblicazione di contenuti illegali.

"La presente lettera d non si applica qualora un'autorità pubblica lo richieda per motivi di ordine pubblico o a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati;
"8. Essi attuano azioni correttive interne che consentono:
"a) all'autore di una notifica di contenuti illegali di cui al primo paragrafo del presente I di contestare la decisione presa dall'operatore in risposta a tale notifica;
"b) all’utente che ha dato origine alla pubblicazione di contenuti oggetto di una decisione di cui al punto 7(d), di contestare tale decisione;
"c) all’utente che è stato oggetto di una decisione di cui al punto 9(a) o (b) di contestare tale decisione.
"Essi garantiscono che tali sistemi siano facilmente accessibili e di facile fruizione, e che consentano l’evasione adeguata e tempestiva dei ricorsi, che non si basi esclusivamente sull’uso di mezzi automatizzati, informando senza indugio l'utente della decisione adottata e annullando senza indugio le misure relative al contenuto in questione o all'utente attuate dall'operatore quando il ricorso lo induce a ritenere che la decisione impugnata non fosse giustificata;
"9. Nel decidere di applicare tali procedure, essi stabiliscono nelle loro condizioni d’uso, in termini chiari e precisi, le procedure che portano a:
"a) La sospensione o, nei casi più gravi, la chiusura dell’account degli utenti che hanno caricato ripetutamente contenuti contrari alle disposizioni di cui al primo comma del presente I;
"b) La sospensione dell'accesso al meccanismo di notifica degli utenti che hanno ripetutamente presentato notifiche manifestamente infondate relative ai contenuti di cui allo stesso primo comma.
"Quando tali procedure sono attuate, un'analisi caso per caso volta a caratterizzare obiettivamente l'esistenza del comportamento di cui al punto 9(a) o (b) sarà attuata e prenderà in considerazione, in particolare:

"- la quantità di contenuti illegali di cui al primo comma del presente I o il numero di notifiche manifestamente infondate provenienti dall'utente durante l’anno precedente, sia in termini assoluti che proporzionalmente alla quantità totale di contenuti o al numero di notifiche di cui è stato responsabile;
"- e la gravità e le conseguenze di questi abusi.

"Quando vengono attuate, tali procedure prevedono che le misure di cui al punto 9, (a) e (b), siano proporzionate, nella loro natura, alla gravità del comportamento in questione e, nel caso di sospensione, siano pronunciate per un periodo di tempo ragionevole. All’utente è dato un avvertimento e informazioni sui rimedi interni e legali disponibili.
"II. - Gli operatori di cui al primo paragrafo del presente I, con attività sul territorio francese che superano il limite del numero di connessioni determinato con decreto e che sono superiori a quelle menzionate nello stesso primo paragrafo devono:
"1. Effettuare una valutazione, su base annuale, dei rischi sistemici associati al funzionamento e all’uso dei loro servizi per quanto riguarda la diffusione del contenuto di cui al primo paragrafo e le violazioni dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche di tali servizi, in particolare dei loro effetti sulla diffusione virale o di massa dei suddetti contenuti;
"2. Attuare misure ragionevoli, efficaci e proporzionate, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei loro servizi e l'entità e la gravità dei rischi individuati al termine della valutazione di cui al (II)(1), finalizzate ad attenuare i rischi di diffusione di tali contenuti, che possono riguardare in particolare le procedure e i mezzi umani e tecnologici utilizzati per rilevare, identificare e trattare tali contenuti, evitando nel contempo i rischi di eliminazione ingiustificata ai sensi della legislazione applicabile e delle loro condizioni d'uso;
"3. Riferire al pubblico, secondo le procedure e gli intervalli stabiliti dal Consiglio superiore dell’audiovisivo, la valutazione di tali rischi sistemici e le misure di attenuazione dei rischi attuate.
"III. - Gli operatori di cui al primo paragrafo del presente I riferiscono al Consiglio superiore dell’audiovisivo in merito alle procedure e ai mezzi utilizzati per l'applicazione del presente articolo, alle condizioni di cui all'articolo 62 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sopracitata."

II. - La legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione è così modificata:
1. All'articolo 19(I)(1), terzo comma, le parole: "nonché le piattaforme di condivisione video" sono sostituite dalle parole: ", piattaforme di condivisione di video e operatori di piattaforme online di cui all'articolo 62";
2. Nel primo paragrafo dell’articolo 42-7 il riferimento: "e 48-3” deve essere sostituito dai riferimenti: ", 48-3 e 62";
3. Il titolo IV viene integrato da un Capitolo III, che recita come segue:

"CAPITOLO III
"Disposizioni applicabili alle piattaforme online per contrastare i contenuti di incitamento all'odio

"Articolo 62. - I. - Il Consiglio superiore dell’audiovisivo garantisce che gli operatori delle piattaforme online di cui all’articolo 6-4(I), primo paragrafo, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, relativa alla fiducia nell’economia digitale, rispettino le disposizioni dello stesso articolo 6-4, tenendo conto, per quanto riguarda ciascuno dei servizi da essi offerti, delle caratteristiche del servizio e dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati dall’operatore per quanto riguarda, in particolare, la portata e la gravità dei rischi di diffusione sul presente servizio del contenuto di cui al primo paragrafo di detto articolo 6-4(I) e dei rischi di eliminazione ingiustificata ai sensi della legislazione applicabile e delle sue condizioni di utilizzo. Essa fornisce agli operatori delle piattaforme le linee guida per l'applicazione dello stesso articolo 6-4.
"Il Consiglio superiore per l’audiovisivo raccoglie presso tali operatori, alle condizioni di cui all’articolo 19 della presente legge, le informazioni necessarie al controllo dei loro obblighi. In quanto tali, gli operatori di cui all’articolo 6-4(II) della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sopra citata, consentono di accedere ai principi di funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati per soddisfare tali obblighi, ai parametri utilizzati da tali strumenti, alle modalità e ai dati utilizzati per la valutazione e il miglioramento delle loro prestazioni, nonché a qualsiasi altra informazione o dato che consenta di valutarne l’efficacia,conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali. Nel rispetto di tali disposizioni, il Consiglio può inviare richieste proporzionate di accesso, attraverso interfacce di programmazione dedicate, a tutti i dati pertinenti per valutarne l'efficacia. Nel rispetto di tali disposizioni e per le stesse finalità, esso può applicare metodi proporzionati per la raccolta automatizzata di dati accessibili al pubblico al fine di accedere ai dati necessari, incluso laddove per attingere a tali dati sia necessario accedere a un account.
"Esso definisce le informazioni e gli indicatori quantificati che tali operatori sono tenuti a pubblicare a norma dell’articolo 6-4(I)(4), nonché le modalità e la periodicità della presente pubblicazione.
"Esso pubblica annualmente un riesame dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6-4.
"II. - Il Consiglio superiore per l’audiovisivo incoraggia gli operatori delle piattaforme online di cui all'art. 6-4(I), primo paragrafo, della citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, ad attuare:
"1. Strumenti di cooperazione e condivisione di informazioni tra i gestori delle piattaforme, in un formato aperto coerente con le sue raccomandazioni, per combattere le violazioni di cui all'articolo 6-4;
"2. Dispositivi tecnici proporzionali che consentano, in attesa del trattamento della notifica dei contenuti di cui all'articolo 6-4, di limitare la condivisione di tale contenuto e l'esposizione del pubblico ad esso;
"3. Norme tecniche comuni per l'interoperabilità tra i servizi pubblici di comunicazione online, in linea con lo stato dell'arte, documentate e stabili, al fine di agevolare la libera scelta degli utenti tra le diverse piattaforme.
"III - Il Consiglio superiore per l’audiovisivo può esortare gli operatori a conformarsi, mediante presentazione di una messa in mora ed entro il termine da esso stabilito, all’articolo 6-4 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 e a rispondere alle richieste di informazioni inviategli ai sensi del secondo paragrafo del I del presente articolo.
"Nel caso in cui l’operatore non si conformi alla comunicazione ricevuta, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può, alle condizioni previste dall’articolo 42-7 della presente legge, infliggere un’ammenda il cui importo tiene conto della gravità dell’inadempienza e, se del caso, della sua natura ripetuta, senza superare i 20 milioni di euro o il 6% del fatturato annuo totale dell'anno precedente, se quest’ultimo è superiore. Qualora la stessa violazione sia stata oggetto, in un altro Stato, di una sanzione pecuniaria calcolata sulla stessa base, l'importo di tale sanzione viene preso in considerazione per determinare la sanzione imposta ai sensi del presente paragrafo.
"In deroga al secondo paragrafo del presente III, in caso di rifiuto di divulgare le informazioni richieste dall’autorità di regolamentazione ai sensi del secondo paragrafo dell’I, o in caso di comunicazione di informazioni false o ingannevoli, l’importo della sanzione inflitta non può superare l’1% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente.
"Il Consiglio superiore dell’audiovisivo può rendere pubbliche le notifiche e le sanzioni imposte. Esso stabilisce, nella sua decisione, i dettagli di tale pubblicazione, che sono proporzionati alla gravità della violazione. Esso può inoltre ordinare l'inserimento della sua decisione in pubblicazioni, giornali e mezzi di comunicazione designati a spese degli operatori oggetto della messa in mora o della sanzione.
"Le ammende sono riscosse come debiti non fiscali e non patrimoniali nei confronti dello Stato.";

4° Dopo la parola: "risultato", la fine dell'articolo 108, primo comma, recita come segue: "dalla legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica."
III. - A. - Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2023.
B. - In deroga ad A del presente III, il presente articolo non si applica, a decorrere dal 7 giugno 2022, alla lotta contro la diffusione pubblica di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo alla diffusione di contenuti terroristici online.

(…).